

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1994

che modifica la decisione 92/538/CEE relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale

(94/817/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/53/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con la decisione 92/538/CEE⁽³⁾, la Commissione ha accordato alla Gran Bretagna e all'Irlanda del Nord lo status di zone continentali e litoranee riconosciute per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva (NHI) e alla setticemia emorragica virale (SVH);

considerando che il 15 settembre 1994 un focolaio di SHV è stato confermato sull'isola di Gigha, che fa parte del territorio della Gran Bretagna;

considerando che le autorità del Regno Unito hanno preso le misure necessarie per eliminare la malattia e prevenirne la diffusione;

considerando che in base alle norme stabilite dalla direttiva 91/67/CEE deve essere revocato lo status concesso alla Gran Bretagna;

considerando che tuttavia una buona parte della Gran Bretagna può nuovamente essere considerata zona riconosciuta;

considerando che risulta opportuno procedere a tali operazioni in una sola volta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/538/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

« Decisione della Commissione, del 9 novembre 1992, relativa allo status dell'Irlanda del Nord e di talune

parti della Gran Bretagna per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ».

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. La Gran Bretagna è riconosciuta per i pesci come zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto si riferisce alla NHI.

2. Le parti della Gran Bretagna indicate in allegato sono qualificate come zona continentale riconosciute e zona litoranea e zona litorale per quanto si riferisce alla SHV ».

3) È aggiunto il seguente allegato:

« Allegato

Il territorio della Gran Bretagna, escluso il territorio dell'isola di Gigha ».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure prese in merito alla commercializzazione dei prodotti, così da renderle conformi alla presente decisione, e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 67.